



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 28 settembre 2020  
(OR. en)

11201/20

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2020/0282(NLE)**

---

---

**PECHE 261  
UK 55**

## **PROPOSTA**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, direttore, per conto della segretaria generale della Commissione europea
Data:	28 settembre 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 626 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nell'ambito della convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale in relazione alla richiesta di adesione a tale convenzione presentata dal Regno Unito e recante abrogazione della decisione (UE) 2019/937

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 626 final.

All.: COM(2020) 626 final



Bruxelles, 28.9.2020  
COM(2020) 626 final

2020/0282 (NLE)

Proposta di

### **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nell'ambito della convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale in relazione alla richiesta di adesione a tale convenzione presentata dal Regno Unito e recante abrogazione della decisione (UE) 2019/937**

## RELAZIONE

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nell'organismo istituito dalla convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale<sup>1</sup> (di seguito "convenzione NASCO") in relazione all'adesione alla convenzione, a proprio nome durante il periodo di transizione, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (di seguito "Regno Unito").

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione europea a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea.

L'Unione e il Regno Unito hanno negoziato un accordo di recesso a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. L'accordo di recesso<sup>2</sup> è entrato in vigore il 1° febbraio 2020, dopo essere stato approvato il 17 ottobre 2019 insieme alla dichiarazione politica che delinea il quadro del futuro partenariato UE-Regno Unito.

L'articolo 127, paragrafo 1, dell'accordo di recesso prevede un periodo durante il quale il diritto dell'Unione continuerà ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito (di seguito "periodo di transizione"). Il periodo di transizione si concluderà il 31 dicembre 2020. L'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo di recesso stabilisce che durante il periodo di transizione il Regno Unito è vincolato dagli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi dall'Unione, dagli Stati membri a nome dell'Unione o dall'Unione e dagli Stati membri congiuntamente. A norma dell'articolo 129, paragrafo 3, dell'accordo di recesso, in virtù del principio di leale cooperazione, durante il periodo di transizione il Regno Unito deve astenersi da qualunque azione o iniziativa che rischi di ledere gli interessi dell'Unione, in particolare nell'ambito di organizzazioni, agenzie, conferenze o consessi internazionali di cui il Regno Unito è parte a sé stante.

L'Unione ha informato i suoi partner internazionali delle disposizioni specifiche stabilite nell'accordo di recesso. L'accordo di recesso prevede che, ai fini degli accordi internazionali conclusi dall'Unione, durante il periodo di transizione il Regno Unito vada considerato Stato membro.

La convenzione NASCO si applica attualmente al Regno Unito in virtù del fatto che l'Unione ne è parte contraente. Tale situazione cesserà alla data in cui il Regno Unito non sarà più soggetto alla convenzione NASCO in quanto Stato membro dell'Unione.

L'obiettivo principale della convenzione NASCO è "contribuire, mediante la consultazione e la cooperazione, alla conservazione, alla ricostituzione, all'incremento e alla gestione razionale delle popolazioni di salmone (...), tenendo conto dei migliori dati scientifici disponibili". La convenzione NASCO è entrata in vigore il 1° ottobre 1983. Il Consiglio dell'Unione europea è depositario della convenzione NASCO.

Con lettera del 28 febbraio 2019 il Regno Unito ha presentato al presidente del consiglio della NASCO una richiesta di approvazione della sua adesione alla convenzione NASCO. L'11 marzo 2019 il segretariato della NASCO ne ha dato notifica a tutte le parti della convenzione, compresa la Commissione europea. In conformità all'articolo 17 della convenzione NASCO, è

---

<sup>1</sup> *GUL 378 del 31.12.1982, pag. 24.*

<sup>2</sup> *Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU C 384I del 12.11.2019, pag. 1).*

necessaria la previa approvazione del consiglio della NASCO affinché l'adesione del Regno Unito sia considerata valida.

Il Regno Unito ha precisato che la richiesta presentata rientra in un piano di emergenza previsto nell'eventualità di un recesso in assenza di accordo. Nella sua richiesta, il Regno Unito ha precisato che, nel caso in cui l'accordo di recesso sia firmato, ratificato e approvato [...], il Regno Unito si asterrà dal depositare il proprio strumento di adesione per diventare membro a sé stante della NASCO con effetto a decorrere dalla data del suo recesso dall'Unione europea.

Il 27 maggio 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/937<sup>3</sup> relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della convenzione NASCO in relazione alla richiesta di adesione a tale convenzione presentata dal Regno Unito. La decisione era favorevole all'adesione del Regno Unito alla convenzione NASCO, ma l'approvazione doveva essere concessa a decorrere dalla data in cui il diritto dell'Unione avesse cessato di applicarsi al Regno Unito.

A norma dell'articolo 129, paragrafo 4, dell'accordo di recesso durante il periodo di transizione il Regno Unito può negoziare, firmare e ratificare gli accordi internazionali cui ha aderito a proprio nome negli ambiti di competenza esclusiva dell'Unione, purché tali accordi non entrino in vigore né si applichino durante il periodo di transizione, salvo autorizzazione dell'Unione. La decisione (UE) 2020/135 del Consiglio<sup>4</sup> stabilisce le condizioni e la procedura che presiedono a dette autorizzazioni.

Con lettera del 3 aprile 2020 il Regno Unito ha notificato alla Commissione europea l'intenzione di acconsentire autonomamente a essere vincolato dalla convenzione NASCO.

Il 9 luglio 2020, il segretariato ha ricevuto un'email dal Consiglio dell'Unione europea (depositario della convenzione NASCO) con allegata una richiesta di adesione alla convenzione NASCO del Regno Unito e una lettera al presidente della NASCO. Il tutto è stato fatto circolare il 24 luglio 2020. Nella lettera al presidente si afferma che il Regno Unito intende aderire alla convenzione coerentemente con gli impegni cui deve fare fronte nell'ambito dell'accordo di recesso.

La decisione di esecuzione XXX del Consiglio<sup>5</sup> autorizza il Regno Unito ad acconsentire autonomamente a essere vincolato dalla convenzione NASCO, essendo soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2020/135 del Consiglio.

## **2.1. L'Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale**

L'Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale è un'organizzazione internazionale istituita ai sensi della convenzione NASCO. È stata istituita tenendo direttamente conto delle disposizioni specifiche relative agli stock ittici anadromi di

---

<sup>3</sup> Decisione (UE) 2019/937 del Consiglio, del 27 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale in relazione alla richiesta di adesione a tale convenzione presentata dal Regno Unito (*GU L 149 del 7.6.2019, pag. 61*).

<sup>4</sup> Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (*GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1*).

<sup>5</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2020/XXX del Consiglio, del [data], relativa all'autorizzazione del Regno Unito ad acconsentire autonomamente a essere vincolato da taluni accordi internazionali che divengano applicabili durante il periodo di transizione nel settore della politica comune della pesca dell'Unione (*GU L xxx del xxx, pag. xxx*).

cui all'articolo 66 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (di seguito "UNCLOS")<sup>6</sup>.

La convenzione si applica agli stock di salmone selvatico che migrano oltre le zone soggette alla giurisdizione in materia di pesca degli Stati costieri dell'Atlantico, a nord del 36° di latitudine nord, lungo tutto il loro percorso migratorio.

La NASCO è pertanto responsabile della regolamentazione della pesca del salmone selvatico in mare in tutto l'Atlantico settentrionale. Si occupa inoltre di questioni di conservazione degli stock di salmone selvatico. In un contesto più ampio la NASCO esamina altresì misure supplementari applicabili alle acque soggette alla giurisdizione delle parti contraenti per quanto necessario a garantire la sopravvivenza del salmone selvatico dell'Atlantico.

La NASCO ha personalità giuridica e, nelle relazioni con altre organizzazioni internazionali e sui territori delle parti contraenti, gode della capacità giuridica necessaria allo svolgimento delle sue funzioni e alla realizzazione dei suoi obiettivi.

## **2.2. La NASCO**

La NASCO è composta da un consiglio, tre commissioni regionali (la commissione per l'America settentrionale, la commissione per l'Atlantico nord-orientale e la commissione per la Groenlandia occidentale) e da un segretariato. Nel consiglio siedono rappresentanti di tutte le parti contraenti della convenzione: Canada, Danimarca (per quanto riguarda le Isole Fær Øer e la Groenlandia), Unione europea, Norvegia, Federazione russa e Stati Uniti d'America. La Francia (per quanto riguarda Saint Pierre e Miquelon) partecipa alle riunioni della NASCO in qualità di osservatore.

L'Unione europea è parte contraente della convenzione NASCO in quanto l'oggetto di quest'ultima ricade nell'ambito di applicazione della politica comune della pesca per la quale l'Unione ha competenza esclusiva. Gli Stati membri sono soggetti alla convenzione NASCO a norma del diritto dell'Unione.

L'Unione europea è membro a pieno titolo della commissione per l'Atlantico nord-orientale e della commissione per la Groenlandia occidentale. Nella commissione per l'America settentrionale, l'Unione europea ha il diritto di presentare e votare proposte di misure normative riguardanti gli stock di salmone selvatico originari di territori dell'Unione. A tal fine l'Unione è considerata membro della commissione limitatamente all'esame di dette proposte.

## **2.3. L'atto previsto della NASCO**

La convenzione NASCO è aperta all'adesione, previa approvazione del consiglio della NASCO, di qualsiasi Stato che eserciti giurisdizione in materia di pesca nell'Oceano Atlantico settentrionale o che sia uno Stato di origine per gli stock di salmone.

Con lettera del 28 febbraio 2019 il Regno Unito ha presentato al presidente del consiglio della NASCO una richiesta di approvazione della sua adesione alla convenzione NASCO. L'11 marzo 2019 il segretariato della NASCO ha dato notifica della richiesta a tutte le parti della convenzione, compresa la Commissione europea. A norma dell'articolo 17 della convenzione NASCO, è necessaria la previa approvazione del consiglio della NASCO affinché l'adesione del Regno Unito sia considerata valida.

Le decisioni del consiglio della NASCO sono prese alla maggioranza di tre quarti dei voti dei membri presenti che esprimono un voto affermativo o negativo. Si può procedere alla votazione unicamente in presenza di almeno due terzi dei membri del consiglio.

---

<sup>6</sup> Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3).

Gli strumenti di approvazione o di adesione devono essere depositati presso il depositario. Per ciascuna parte che aderisce alla convenzione NASCO dopo il deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o adesione richiesti, la convenzione entra in vigore alla data del deposito dello strumento di adesione.

### **3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE**

Scopo della presente decisione del Consiglio è permettere alla Commissione di approvare, a nome dell'Unione, l'adesione del Regno Unito alla convenzione NASCO.

Uno degli obiettivi fondamentali della politica comune della pesca, quale stabilito dal regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>7</sup>, è "*garantire che le attività di pesca siano sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale, siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale, nonché nel ripristinare e mantenere gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, e contribuiscano alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare.*"

È nell'interesse dell'Unione che il Regno Unito cooperi alla gestione degli stock di salmone nel pieno rispetto delle disposizioni della convenzione UNCLOS, dell'accordo ai fini dell'applicazione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, del 4 agosto 1995<sup>8</sup> ("UNFSA"), e di qualunque altro accordo internazionale o norma di diritto internazionale.

A norma dell'articolo 66 dell'UNCLOS, gli Stati, nei cui fiumi hanno origine i banchi anadromi, ne sono i principali interessati e responsabili. Lo Stato d'origine dei banchi anadromi deve assicurarne la conservazione attraverso l'emanazione di misure atte a regolamentarne la pesca nelle acque situate entro i limiti esterni della zona economica esclusiva. Qualora i banchi anadromi migrino entro o attraverso le acque interne ai limiti esterni della zona economica esclusiva di uno Stato diverso dallo Stato di origine, tale Stato è tenuto a cooperare con lo Stato d'origine alla conservazione e alla gestione di tali banchi.

Lo Stato d'origine dei banchi anadromi e gli altri Stati che praticano la pesca di tali banchi devono stipulare accordi per l'attuazione dell'articolo 66 dell'UNCLOS. Tale cooperazione può essere istituita nell'ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca.

Il Regno Unito, in quanto Stato di origine e Stato che esercita giurisdizione in materia di pesca, ha interessi legittimi nella zona della convenzione NASCO in quanto le acque della sua zona economica esclusiva e le zone di alto mare adiacenti rientrano nella zona della convenzione NASCO.

L'adesione alla convenzione NASCO consentirà al Regno Unito di cooperare per quanto riguarda le misure di gestione e conservazione del salmone, tenendo debitamente conto dei diritti, degli interessi e degli obblighi di altri paesi e dell'Unione europea, e di garantire che le attività di pesca non pregiudichino la sostenibilità dello o degli stock.

Alla luce degli interessi di pesca legittimi del Regno Unito nella zona della convenzione NASCO, dell'obbligo per il Regno Unito di cooperare alla gestione delle attività di pesca e dell'esigenza di garantire il carattere vincolante delle decisioni NASCO al momento

---

<sup>7</sup> *GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.*

<sup>8</sup> *Accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori - Dichiarazione concernente la competenza della Comunità europea - Dichiarazioni interpretative (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 17).*

dell'adesione del Regno Unito, la Commissione raccomanda che la richiesta di adesione del Regno Unito venga accolta.

Si propone che la Commissione sia autorizzata a informare il presidente del consiglio della NASCO in merito alla posizione dell'Unione a favore dell'adesione del Regno Unito a partire dalla data in cui il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito, e a esprimere il proprio voto in questo senso nell'ambito del consiglio della NASCO al momento di votare l'adesione del Regno Unito.

È opportuno abrogare la decisione (UE) 2019/937 per consentire all'Unione di approvare l'adesione prima della fine del periodo di transizione.

#### **4. BASE GIURIDICA**

##### **4.1. Base giuridica procedurale**

###### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*<sup>9</sup>.

###### *4.1.2. Applicazione al caso concreto*

La convenzione NASCO è aperta all'adesione, previa approvazione del consiglio della NASCO, di qualsiasi Stato che eserciti giurisdizione in materia di pesca nell'Oceano Atlantico settentrionale o che sia uno Stato di origine per gli stock di salmone.

Le decisioni del consiglio della NASCO sono prese alla maggioranza di tre quarti dei voti dei membri presenti che esprimono un voto affermativo o negativo. Si può procedere alla votazione unicamente in presenza di almeno due terzi dei membri del consiglio della NASCO.

L'adesione avviene mediante il deposito dello strumento di adesione presso il depositario e ha effetto alla data in cui quest'ultimo ne accusa ricevuta.

Il depositario informa tutti i firmatari e tutte le parti aderenti del deposito degli strumenti di approvazione o adesione e notifica loro la data e le parti per le quali la convenzione entra in vigore.

L'adesione del Regno Unito, una volta effettiva, avrà carattere vincolante nell'ambito del diritto internazionale ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, della convenzione NASCO e potrà incidere in modo determinante sul contenuto della legislazione dell'UE.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale della convenzione NASCO. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

---

<sup>9</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, *Germania contro Consiglio*, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti da 61 a 64.

## **4.2. Base giuridica sostanziale**

### *4.2.1. Principi*

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto persegue molteplici finalità o ha varie componenti, una delle quali sia da considerarsi principale e le altre solo accessorie, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

### *4.2.2. Applicazione al caso concreto*

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica comune della pesca.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 43 del TFUE.

## **4.3. Conclusioni**

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 43 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del medesimo.



Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nell'ambito della convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale in relazione alla richiesta di adesione a tale convenzione presentata dal Regno Unito e recante abrogazione della decisione (UE) 2019/937**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale<sup>1</sup> (di seguito, "convenzione NASCO") è stata approvata con decisione 82/886/CEE del Consiglio<sup>2</sup> ed è entrata in vigore il 1° ottobre 1983.
- (2) La convenzione NASCO si applica attualmente al Regno Unito in virtù del fatto che l'Unione ne è parte contraente.
- (3) A norma dell'articolo 17, paragrafo 3, della convenzione NASCO, la convenzione è aperta all'adesione, previa approvazione del consiglio dell'Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale istituita dalla convenzione NASCO, di qualsiasi Stato che eserciti giurisdizione in materia di pesca nell'Oceano Atlantico settentrionale o che sia uno Stato di origine per gli stock di salmone.
- (4) Il 27 maggio 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/937<sup>3</sup> relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della convenzione NASCO in relazione alla richiesta di adesione a tale convenzione presentata dal Regno Unito. La decisione era favorevole all'adesione del Regno Unito alla convenzione NASCO, ma l'approvazione doveva essere concessa a decorrere dalla data in cui il diritto dell'Unione avesse cessato di applicarsi al Regno Unito.
- (5) A norma dell'articolo 129, paragrafo 4, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, durante il periodo di transizione il Regno Unito può negoziare, firmare e ratificare gli accordi internazionali cui ha aderito a proprio nome negli ambiti di competenza esclusiva dell'Unione, purché tali accordi non entrino in vigore né si

---

<sup>1</sup> GU L 378 del 31.12.1982, pag. 25.

<sup>2</sup> Decisione 82/886/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1982, relativa alla conclusione della convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 24).

<sup>3</sup> Decisione (UE) 2019/937 del Consiglio, del 27 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale in relazione alla richiesta di adesione a tale convenzione presentata dal Regno Unito (*GU L 149 del 7.6.2019, pag. 61*).

applichino durante il periodo di transizione, salvo autorizzazione dell'Unione. La decisione (UE) 2020/135 del Consiglio<sup>4</sup> stabilisce le condizioni e la procedura che presiedono a dette autorizzazioni.

- (6) Con lettera del 3 aprile 2020 il Regno Unito ha notificato alla Commissione europea l'intenzione di acconsentire autonomamente a essere vincolato dalla convenzione NASCO durante il periodo di transizione.
- (7) La decisione di esecuzione (UE) 2020/XXX del Consiglio<sup>5</sup> autorizza il Regno Unito ad acconsentire autonomamente a essere vincolato dalla convenzione NASCO, essendo soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2020/135 del Consiglio.
- (8) A norma dell'articolo 66 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS)<sup>6</sup>, gli Stati, nei cui fiumi hanno origine i banchi anadromi, ne sono i principali interessati e responsabili. Lo Stato d'origine delle specie anadrome deve assicurarne la conservazione attraverso l'emanazione di misure atte a regolamentarne la pesca nelle acque situate entro i limiti esterni della zona economica esclusiva. Qualora stock i banchi anadromi migrino entro o attraverso le acque interne ai limiti esterni della zona economica esclusiva di uno Stato diverso dallo Stato di origine, tale Stato è tenuto a cooperare con lo Stato d'origine alla conservazione e alla gestione di tali banchi.
- (9) Al fine di impedire attività di pesca non sostenibili, è nell'interesse dell'Unione che il Regno Unito cooperi alla gestione degli stock di salmone nel pieno rispetto delle disposizioni della convenzione UNCLOS e dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, del 4 agosto 1995 (UNFSA)<sup>7</sup>, e con qualunque altro accordo internazionale o norma di diritto internazionale.
- (10) Come disposto dall'articolo 66 dell'UNCLOS, lo Stato d'origine dei banchi anadromi e gli altri Stati che praticano la pesca di tali banchi devono stipulare accordi per l'attuazione di tale articolo. Tale cooperazione può essere istituita nell'ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca.
- (11) L'adesione alla convenzione NASCO permetterà al Regno Unito di cooperare per quanto riguarda le misure di gestione e conservazione necessarie, tenendo debitamente conto dei diritti, degli interessi e degli obblighi di altri paesi e dell'Unione, e di garantire che l'esercizio delle attività di pesca si traduca in uno sfruttamento sostenibile degli stock di salmone interessati.
- (12) La sua adesione prima della scadenza del periodo di transizione consentirà al Regno Unito di dare piena efficacia agli obblighi derivanti dall'UNCLOS in relazione alle misure di conservazione e di gestione che entreranno in vigore a decorrere dalla fine del periodo di transizione quando il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno

---

<sup>4</sup> Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1).

<sup>5</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2020/XXX del Consiglio, del [data], relativa all'autorizzazione del Regno Unito ad acconsentire autonomamente a essere vincolato da taluni accordi internazionali che divengano applicabili durante il periodo di transizione nel settore della politica comune della pesca dell'Unione (GU L xxx del xxx, pag. xxx).

<sup>6</sup> GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3.

<sup>7</sup> GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14.

Unito. È pertanto nell'interesse dell'Unione approvare la richiesta di adesione alla convenzione NASCO presentata dal Regno Unito.

- (13) A fini di chiarezza e certezza del diritto è opportuno abrogare la decisione (UE) 2019/937,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel consiglio dell'Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale ("consiglio della NASCO"), istituita dalla convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale ("convenzione NASCO"), è quella di approvare la richiesta di adesione del Regno Unito a tale convenzione.
2. La Commissione è autorizzata a votare nel consiglio della NASCO sull'adesione del Regno Unito alla convenzione NASCO e sulla qualità di membro del Regno Unito della commissione per la Groenlandia occidentale e della commissione per l'Atlantico nord-orientale.

*Articolo 2*

La decisione (UE) 2019/937 è abrogata.

*Articolo 3*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*